

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	SERRANI	CESARINA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000154155 del 10-04-2007	-	-
	NATALUCC	ANDREA	Agente	E000055869 del 12-02-2007	-	-

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: SIA CONSULENZE DI NATALUCCI ANDREA & C. S.N.C.
 Telefono: 335-381829 – 0733818790
 Iscrizione RUI: E000154157 del 10-04-2007

Sede legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 30 - CIVITANOVA MARCHE (MC)

Indirizzo e-mail: info@siaconsulenz.it
 Indirizzo PEC: siaconsulenze@pec.it
 Sito internet: www.siaconsulenze.it

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.

b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

X	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello
	SERRANI	CESARINA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000154155 del 10-04-2007	-
	NATALUCCI	ANDREA	Agente	E000055869 del 12-02-2007	-

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: SIA CONSULENZE DI NATALUCCI ANDREA & C. S.N.C.
Iscrizione RUI: E000154157 del 10-04-2007

Telefono: 335-381829 - 0733818790

Indirizzo e-mail:
info@siaconsulenz.it

Sede legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 30 - CIVITANOVA MARCHE (MC)

Indirizzo PEC: siaconsulenze@pec.it

Sito internet: www.siaconsulenze.it

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. si dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

-

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto- legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

(l'intermediario specifico viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

Compagnia	Denominazione Sociale – Indirizzo	Compensi provvigionali riconosciuti				Gestione reclami
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI	PASS SRL Iscrizione RUI: A000275480 del 10-09-2010 VIA GRAMSCI 1 - 63010 ALTIDONA (FM) PEC: giorgiopagliairetta@comunicapec.it	Groupama				Groupama Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Rapporti Enti Istituzionali Viale Cesare Pavese 385 - 00144 Roma Fax: +3906 80210979 E-mail: reclami@groupama.it
		Autovetture	9,10%			
		Autocarri	9,10%			
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	LEOPARDI LUCA ANTONIO Iscrizione RUI: A000101197 del 02-04-2007 VIALE GIUSEPPE SPERANZA 177 - 63900 FERMO (FM) Indirizzo PEC: leopardiluca@pec.it	Unipolsai				UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti via della Unione Europea, 3/b 20097 - San Donato Milanese (MI) Fax: 02 51815353 http://www.unipolsai.it/servizio-clienti/Pagine/reclami_assicurativi.aspx
		Autovetture	9,00%			
		Autocarri	9,00%			
		Ciclomotori e motocicli	9,00%			
		Autovetture	9,75%	8,13%	8,13%	
		Autocarri	8,13%	8,13%	6,50%	
Ciclomotori e motocicli	9,75%	8,13%	4,75%			
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	NOBIS ASSISTANCE Iscrizione RUI: A000582117 del 13-09-2017 VIA COLLEONI, 21 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) Indirizzo PEC: geaassicurazioni@pec.it					Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) Tel. 039.9890001 - Fax 039.9890694 e-mail: Infoobis.it - PEC: nobisassicurazioni@pec.it
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RASSEGNE	PENSINI RICCARDO Iscrizione RUI: A000055866 del 12-02-2007 VIA XX SETTEMBRE 23 - 62100 MACERATA (MC)	Italiana				Benvenuti in Italiana® Italiana Assicurazioni Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano Numero Verde 800-101313
		Autovetture	8,73%			
		Autocarri	7,14%			

_____	TCS BROKER S.R.L. Iscrizione RUI: B000446835 del 08-05-2013 VIA MICHELE PIRONTI 45 - 00165 ROMA (RM)	_____	_____	_____
_____	FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA Iscrizione RUI: B000480264 del 13-02-2014 VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA 10 - 20123 MILANO (MI)	_____	_____	_____
-----	ASSIMEDICI SRL Iscrizione RUI: B000401406 DEL 12/12/2011 VIA PORTA VERCELLINA 20 20123MILANO	_____	_____	_____
-----	EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI Iscrizione RUI: B00051384 VIA LUDOVISI 16 00187 ROMA	_____	_____	_____
-----	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Iscrizione RUI: B000480264 CORSO GARIBALDI 308 62012 CIVITANOVA MARCHE	_____	_____	_____

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

() Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;

Indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

() Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

() Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

() Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice:

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie): ()

Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:

(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo

() Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata):

b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice):

Nota bene

Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SIA CONSULENZE DI NATALUCCI ANDREA & C. S.N.C.

Numero e data di iscrizione al RUI: E000154157 del 10-04 2007

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 56, comma 8, Regolamento IVASS 40/2018)

Il Sottoscritto _____ C.F. _____ dichiara di aver ricevuto copia del documento:

"Allegato 3 – Informativa sul distributore";

"Allegato 4 – informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";

"Allegato 4 - ter – Elenco delle regole di comportamento del distributore".

Luogo e data

Firma del contraente
